

FAQ – Risposte alle domande più frequenti

In relazione ai requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali, e ai corrispondenti indicatori nei criteri di valutazione, consistenti nell'effettuazione/realizzazione/organizzazione/rappresentazione di un numero minimo di spettacoli dal vivo all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità, è richiesto e necessario che tali borderò o la documentazione alternativa o le dichiarazioni siano esclusivamente intestate ai soggetti richiedenti i contributi?

No, i regolamenti si riferiscono agli spettacoli dal vivo in termini generali, definendoli come rappresentazioni (di spettacolo dal vivo) attestate da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità, ma non richiedendo come requisito ulteriore che tali borderò o tale documentazione alternativa o tali dichiarazioni siano intestate al soggetto che propone la domanda di finanziamento.

La *ratio* della previsione regolamentare è quella di considerare la numerosità di rappresentazioni di spettacolo dal vivo effettuate all'interno di una stagione teatrale o musicale o coreutica, o di festival, rassegne o concorsi, a prescindere dalla titolarità del relativo borderò (o documentazione equipollente). Pertanto, nel computo del numero di spettacoli dal vivo da prendere in considerazione, sia per i requisiti di accesso che per i criteri di valutazione, possono essere considerati anche i borderò SIAE, la documentazione alternativa SIAE, o le dichiarazioni di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità che risulteranno intestati a soggetti diversi da quello che propone la domanda di finanziamento triennale.

In relazione al requisito del necessario avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre realtà del territorio regionale, nazionale o internazionale operanti nei diversi settori delle attività culturali, sono previsti modelli ovvero un fac-simile per le convenzioni, gli accordi, i contratti o i protocolli? Tale documentazione deve essere allegati alla domanda di incentivo?

No, non sono previsti modelli particolari e pertanto la modalità di redazione dell'accordo è assolutamente libera. Le convenzioni, gli accordi, i contratti o i protocolli sottoscritti non sono allegati alla domanda di incentivo ma debbono comunque essere conservati ed esibiti in caso di verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive inserite nella domanda di incentivo.